

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1021/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

**che applica detrazioni sui contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock nell'anno precedente**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5,

dopo aver consultato gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2010 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde <sup>(2)</sup>,
- regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici <sup>(3)</sup>;
- regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici <sup>(4)</sup>,
- regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 <sup>(5)</sup>.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2011 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico <sup>(6)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde <sup>(7)</sup>,
- regolamento (UE) n. 1256/2010 del Consiglio, del 17 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici <sup>(8)</sup>,
- regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011 che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE <sup>(9)</sup>.

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(4) L'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 prevede che se non è possibile procedere ad una detrazione a norma dei paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo dal contingente superato poiché lo Stato membro interessato dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale.

(5) Alcuni Stati membri non hanno contingenti disponibili per il 2011 per alcuni stock che sono stati superati nel 2010. In tali casi è opportuno effettuare tali detrazioni sui contingenti di cui dispongono questi Stati membri per altri stock nella stessa zona geografica, tenendo conto della necessità di evitare i rigetti nella pesca multispecifica.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 343 del 29.12.2010, pag. 2.

<sup>(9)</sup> GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

